

**Legislatura 19<sup>a</sup> - 8<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 156 del 17/12/2024**

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**FAZZONE**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che i relatori hanno presentato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, e che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato, che va ad aggiungersi a quello già presentato la scorsa settimana dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida e Magni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni esposte nello schema di parere alternativo testé annunciato.

Premette innanzitutto di avere apprezzato il lavoro fatto dalla maggioranza, tradottosi nell'inserimento, nello schema di parere proposto dai relatori, sia di osservazioni che di condizioni, alcune delle quali condivisibili anche nel merito.

Il motivo politico per cui il Gruppo del Partito democratico non può votare favorevolmente sullo schema proposto dai relatori consiste nel fatto che il loro parere, nonostante le numerose condizioni e osservazioni, è comunque favorevole, mentre il suo Gruppo ritiene che su un testo come quello che è stato trasmesso alle Camere non possa essere espresso che un parere contrario.

In primo luogo per una questione di metodo, ossia per la tempistica impressa dal Governo all'esame dello schema e, in particolare, per il ritardo con il quale sono giunti alle Camere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il parere dovrebbe poi essere contrario per le numerose criticità che affliggono il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dal contenuto del nuovo Allegato I.01 sui contratti collettivi e, in particolare, dalla presunzione di equivalenza, che può determinare effetti di *dumping* contrattuale e di indebolimento delle tutele dei lavoratori.

Si esprime poi criticamente sulle modifiche apportate dallo schema in esame alla disciplina delle clausole sociali e a quella della revisione prezzi e del *rating* d'impresa e lamenta una mancanza di attenzione per il tema fondamentale della trasparenza, nonché per il ruolo dell'ANAC.

Osserva, in sintesi, che il provvedimento in esame, invece che correggere il contenuto del codice dei contratti pubblici, lo ha peggiorato, e ribadisce dunque il voto contrario.

Il senatore **NAVE** (*M5S*) si complimenta con i relatori per il metodo seguito nell'esame dell'atto e, in particolare, per la decisione di inserire all'interno dello schema di parere proposto alla Commissione non solo osservazioni, ma anche condizioni. Ritenuto che alcune di tali condizioni siano condivisibili nel merito, mentre altre non lo siano, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e

alternativi presentati, rispettivamente, dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida e Magni e dai senatori Basso, Irto e Fina.

*IN SEDE REFERENTE*

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, evidenziando che essi sono volti a promuovere e rafforzare la sostenibilità ambientale, garantendo un uso responsabile del territorio e delle risorse ambientali, attraverso l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030, contrastando i rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e prevedendo l'adozione di protocolli energetico-ambientali per assicurare la sostenibilità degli interventi.

La senatrice **SIRONI** (*M5S*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, sottolinea che qualsiasi discorso sulla rigenerazione urbana deve necessariamente partire dal divieto di consumo di nuovo suolo, che è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, essendo necessari tempi lunghissimi per ricostituirla.

Una volta vietato il consumo di nuovo suolo, la rigenerazione urbana diventa l'unica modalità per intervenire. Per tale motivo ritiene non condivisibile il principio di premialità, specie con riferimento all'ampliamento delle superfici, in quanto esso comporta inevitabilmente il consumo di nuovo suolo. Si esprime inoltre in maniera assai critica sul modo in cui il Parlamento sta affrontando il tema della gestione del territorio, con una molteplicità di provvedimenti privi di visione e non coordinati tra di loro, come accade tra il testo unificato in esame e il cosiddetto disegno di legge "salva Milano", già approvato dalla Camera dei deputati e giunto ora all'esame dell'8ª Commissione del Senato, che, a suo avviso, presentano profili di sovrapposizione.

Il senatore **IRTO** (*PD-IDP*) dichiara di non essere soddisfatto dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, in quanto esso non rispecchia il contenuto degli otto disegni di legge abbinati, e, in particolare, dei due disegni di legge presentati dal suo Gruppo, e non risolve le criticità segnalate dagli auditi nel corso delle audizioni che, infatti, sono state riproposte anche nel supplemento di audizioni disposto dal Presidente a seguito dell'adozione del testo.

Per tale motivo, il Partito democratico ha deciso di presentare un numero significativo di emendamenti.

Quelli riferiti all'articolo 1 sono innanzitutto volti ad ampliare l'orizzonte di ciò che si intende per rigenerazione urbana, anche alla luce di quello che avviene negli altri Paesi europei.

Si sofferma sull'emendamento 1.1 che, oltre a integrare l'articolo 1 con il riferimento a tutte le disposizioni costituzionali che attengono al benessere del cittadino, introduce un irrinunciabile riferimento alla ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, perché non si può ragionare di spazi pubblici senza tenere conto dell'esigenza di garantire la mobilità e l'accessibilità per tutti.

Segnala poi l'emendamento 1.7, evidenziando la necessità di definire i principi fondamentali della materia e di individuare i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali e le risorse, in quanto, in una materia di legislazione concorrente, è necessario individuare il quadro nazionale, onde evitare che,

Ricorda infine le proposte emendative volte a dare risposte a quelle zone, in particolare le periferie delle grandi aree urbane, che soffrono a causa della rarefazione dei processi economici e del degrado che ne deriva.

Il senatore **DE PRIAMO** (FdI) afferma che gli emendamenti del suo Gruppo sono volti a rafforzare le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato, riprendendo alcuni contenuti del disegno di legge n. 1122, a sua prima firma.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.11, che introduce il riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, per poi passare all'emendamento 1.59, che introduce tra gli obiettivi del disegno di legge quello di favorire la diffusione di nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo del suolo, ritenendo, al contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Sironi, che meccanismi di premialità possano invece trovare una giusta collocazione nel contesto della rigenerazione urbana.

Dopo avere illustrato l'emendamento 1.61, che affronta i temi della riduzione delle disuguaglianze sociali e del superamento delle condizioni di emarginazione, degrado e fragilità sociale, conclude con la proposta 1.83, in materia di promozione dei patti territoriali e dei contratti di quartiere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che, a seguito della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare a mercoledì 8 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

L'8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226),  
premessi che

- l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

- in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,

recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");

- l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;

visto il parere della Conferenza unificata,

rilevato che

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-*bis* recante norme procedurali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: *"Agli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*. La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;

b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;

c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-*bis*. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: *"individuati ai sensi del comma 4"* aggiungere le seguenti: *"in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezziari o indici settoriali."*;

d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione "in proprio" dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla Legge Merloni e riproposta dall'articolo

al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: *"sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio"* aggiungere le seguenti: *"ai sensi del successivo comma 5"*; (ii) al punto 2), inserire le parole: *"nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti"* prima delle parole: *"sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate"*; sopprimere le parole: *"designate per l'esecuzione delle prestazioni"* ed aggiungere, infine, le parole: *"ai sensi del successivo comma 8"*; (iii) sopprimere il punto 3);

e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita *"compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale"*, lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;

f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei - qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto - nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: *"151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori"* sopprimere le seguenti: *"di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche"*. Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: *"Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità"*; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: *"Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale"*; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: *"Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante"*;

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: "*gli articoli da 215 a 219.*" aggiungere le seguenti: "*Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi.*";

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE 193/2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di *rating* e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: "*l'articolo 106*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*"; al punto 2), dopo le parole: "*116, 117*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*", inoltre, dopo la parola: "*125*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*". In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: (a) la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; (b) la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; (c) il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; (d) la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; (e) la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione Europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a disposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovare unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad

necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: "*Le proposte di cui al comma 3*" con le seguenti: "*Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono*" e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "*Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*", aggiungere le seguenti: "*in caso di progetti di particolare complessità*";

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "*congiuntamente*" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "*a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa*". Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-professionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: "*I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni*",

e le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "*non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*" - sopprimendo la parola "*prevalenti*", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti *in house* e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti *in house*;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;

4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto

del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;

5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;

6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";

7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-bis, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: "*La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.*";

9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-bis) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-bis, che preveda che: "*Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000*", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di *e-procurement* anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;

10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;

11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*" le seguenti: "*, nel rispetto delle esclusioni ivi previste*";

12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle

14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: *"nel rispetto dei seguenti criteri"* fino alla fine;

16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);

17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regola la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;

18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: *"eventuale"*. Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile *iter* della progettazione e dei successivi lavori di realizzazione dell'opera;

19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: *"La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;

20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;

21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;

22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-*bis* con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la

24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIB e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: "*con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "*4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*";

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "*possono*", ovunque ricorra, con la seguente: "*devono*";

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «*a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate"*»;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene

ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubitabilmente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso»;

32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "*leale collaborazione*" le seguenti: "*e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.*";

33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 99 del Codice dall'articolo 24 dello schema in esame, recita: "*e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo*". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-bis come segue: "*Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1*";

34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;

35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di *governance*, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;

36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "*anche attraverso posta elettronica certificata*";

37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante

emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'*upload* della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: *"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia"* le seguenti: *"verificabile tramite sito internet dell'emittente o"*;

38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, anteponendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: *"Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento."*;

40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;

41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPV;

42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-bis, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: *"al 20 per cento"*, ovunque ricorrano, con le seguenti: *"al 30 per cento"* e sostituendo le parole: *"piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"* con le seguenti: *"micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"*;

44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da

45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "*ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura*";

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "*4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.*";

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "*Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture*" le seguenti: "*o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture*";

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-bis, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-bis dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste

privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 400," le seguenti: "*previa intesa in Conferenza unificata*";

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "*stazioni appaltanti*" con le seguenti: "*amministrazioni aggiudicatrici*" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sono considerate imprese pubbliche le società in house operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo*";

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, aggiornando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un *range* compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "*20 milioni di euro,*" con le seguenti: "*50 milioni di euro,*", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "*e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice*";

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis*. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-*bis*: (i) precisare che il principio secondo il quale: "*Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea*" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-*bis* alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis* che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-*bis*, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-*bis*, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di inserire la seguente lettera: «e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."»;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: "Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";

74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."»;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo";

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "ad archeologi"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "i-bis) il

*archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento.";* al comma 2, dopo le parole: "è redatta da archeologi" inserire le seguenti: "di I fascia ai sensi del DM 244/2019"; sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscano i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive." E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.";

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza";

79) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire dopo le parole: "membri del collegio" la seguente: "esclusivamente";

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "con riferimento al presidente del collegio";

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

La 8<sup>a</sup> Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto. 226),

Premesso che,

a) l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, "con la stessa procedura" e nel "rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega";

b) l'iter procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scansione temporale ben precisa per l'adozione dei decreti legislativi correttivi;

c) secondo la lettera di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati "previa acquisizione" del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo "successivamente" all'acquisizione di tali pareri gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;

d) lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 7 novembre, senza la preventiva acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la

pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato." Tali pareri risultano essere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;

e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo, con conseguente avvio della decorrenza del termine di trenta giorni per l'espressione del parere, sarebbe dovuta avvenire non in data 7 novembre, ma solo "successivamente" all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

f) in questa occasione, invece, il Governo, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proceduto "contestualmente" all'invio dello schema di decreto legislativo alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l'espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;

g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l'adozione dei decreti correttivi, segnalando il rischio, potenzialmente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;

h) entrando nel merito delle modifiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice (avente ad oggetto il "sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori") eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge delega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né domanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 dell'allegato I.01.

l) va evidenziato, infatti, che all'art. 3 dell'Allegato I.01 si introduce una "presunzione di equivalenza" tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso "comparativamente più rappresentative") con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;

m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concorrenza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previdenziale (conseguente alla loro diversa dimensione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell'artigianato) sostengono costi del lavoro diversi e non comparabili tra loro. Dunque, l'effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere "lecito" un elemento di "distorsione" della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le "stesse tutele" ai dipendenti che, ad esempio, non sarebbero assistiti dallo stesso sistema di ammortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di "dumping" e di "ribasso di fatto mascherato" rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.

n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL", introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa". Questo sia per identificare il CCNL da applicare, sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;

o) in questo caso, i rischi sono molteplici: l'ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per "valutare la stretta connessione" all'attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell'appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempra in modo "stretto" l'attività oggetto dell'appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari;

p) per prima cosa, quindi, si contesta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l'attività economica dell'impresa (e per cui l'impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l'oggetto dell'appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell'impresa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge 78/2022 rispetto al criterio di delega che indica chiaramente che è l'oggetto dell'appalto che fa il CCNL e non l'impresa;

- q) altrettanta preoccupazione desta l'articolo 2 dell'allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;
- r) tra questi criteri vi sono la composizione numerica degli associati, la presenza nelle diverse categorie, l'ampiezza e diffusione territoriale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentati all'interno del CNEL;
- s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese associate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garantire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell'individuazione degli agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi; Quanto al criterio della diffusione territoriale delle associazioni di rappresentanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sottolineato come altrettanto critico e fuorviante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL, non è indicativa di rappresentanza certa;
- t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimensionare il ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, contrattazione che invece, in base alle disposizioni della legge delega approvata dal Parlamento (cfr. art. 1, comma 2, lett. h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, appunto, quale contratto collettivo vada applicato da parte delle imprese che partecipano ad appalti pubblici;
- u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione durante l'esame in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali 'comparativamente più rappresentative'. Si ritiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull'individuazione del contratto più rappresentativo, mantenendo la versione vigente dell'articolo 11 e sopprimendo l'Allegato I.01;
- v) altrettanto critico risulta il disposto dell'art. 4 dell'Allegato I.01 che disciplina l'ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo "diverso" da quelli sottoscritti da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi quando: a) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell'art. 4 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parametri), che attengono alle tutele normative, sono "marginali";
- z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi comporta una complessità e presuppone una conoscenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale valutazione al concreto rischio che prevalgano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;
- aa) in secondo luogo, va detto che il pur "marginale" scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;
- bb) in ogni caso il "marginale" scostamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dall'impresa che intende partecipare all'appalto debba garantire le "stesse tutele" di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello "stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- cc) non è chiaro poi a chi toccherebbe valutare il grado di "marginalità" (le stazioni appaltanti?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto ministeriale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;
- dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega n. 78 del 2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio "rigido" di tutele economiche e normative connesse all'applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come "le medesime", le "stesse" ecc.;
- ee) l'articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l'articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele

realizzare la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure "che siano orientate" e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è rimandata al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chiaramente depotenziata la norma sulle clausole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;

f) in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e la "parità" reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se approvate, romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali - assetti contrattuali collettivi - libertà di impresa;

Considerato che,

gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l'assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concorrenzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contrariamente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pubblici, né è stato introdotto alcun rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;

hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per introdurre elementi per accrescere la trasparenza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell'impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l'obiettivo di un più ampio accesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguentemente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministrazioni, a beneficio della qualità delle prestazioni. Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate anche al Pnrr hanno comunque soddisfatto l'offerta privata. Via via che questo elemento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il problema si presenterà in modo decisivo;

ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in materia di «affidamenti sottosoglia», che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi «sottosoglia», prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;

ll) in particolare, adeguati presidi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell'ambito degli affidamenti in house, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l'obbligo di motivazione rafforzata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di interventi di aggiustamento del Codice vigente in tema di:

1) aggiudicazione dell'appalto per singoli lotti che nella formulazione dell'articolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affidamenti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sottosoglia, in ragione del relativo valore, anziché disporre la totale esclusione dall'ambito di applicazione del Codice.

2) suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpate più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;

3) rafforzamento dell'istituto del conflitto d'interessi, in ragione del contenuto molto generico dell'articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;

4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;

5) requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione;

6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione contrattuale per le quali permane l'incertezza in merito a cosa accade in caso di mancata qualificazione per l'esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull'intervento di Anac, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinché le stesse possano procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti individuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare regolarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione.

7) poteri di vigilanza e sanzionatori di ANAC per quanto attiene specificamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il principio di tassatività delle cause di esclusione definite dal Codice e l'esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente;

9) individuazione del "titolare effettivo" delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, peraltro confermate da recenti fatti di cronaca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato;

10) mancato coordinamento 94, 95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;

11) sistema di qualificazione SOA;

12) applicabilità del soccorso istruttorio

Rilevato che,

nn) diversi interventi normativi previsti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introducendo nel Codice dei contratti pubblici ulteriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;

pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L'articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, prevedendo che questa operi solo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l'efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conservazione dell'equilibrio contrattuale originario (art. 9), nonché con quello del risultato, di cui all'articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari e di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tutelare l'equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pubblico;

qq) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto, al fine di ridurre da 35 a 30 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l'intervento appare estraneo alla milestone m1c1-84 bis che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione. Inoltre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione rischia di determinare un'eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente vulnus dell'articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

rr) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 5, in tema di affidamenti in house si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Codice, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, precedentemente previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fondamentale vaglio dell'ANAC sull'effettiva esistenza dei requisiti del in house, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l'Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti in house per finalità di vigilanza e per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficacia dei procedimenti;

ss) In relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di calcolo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concernenti la possibilità di applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale; Sul punto occorrerebbe confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;

tt) in relazione all'articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte rischiano di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia Building Information Modelling, con conseguente necessità di indispensabili chiarimenti applicativi. L'implementazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. La digitalizzazione, come il bim, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo di appalto. Infine, mancano indicazioni chiare sull'utilizzo delle piattaforme interoperabili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;

uu) le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modificano l'articolo 44, dello schema in esame, relative all'appalto integrato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circoscriverne l'utilizzo alle sole ipotesi di effettiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta; Le modifiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all'art. 2 lett. d) dell'Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti;

vv) l'articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all'accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull'applicazione dei contratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (art. 59, D.lgs. 36/2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull'attivazione dei contratti attuativi, nonostante gli ingenti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qualificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

zz) l'articolo 18 dello schema di decreto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 62 del vigente Codice dei contratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all'attribuzione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in merito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presentazione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affidamento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di stipula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante delegante). In simili casi, dunque, la responsabilità di eventuali comportamenti virtuosi o, soprattutto, dello sfioramento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque difficile da accertare.

aaa) l'articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell'articolo 67 del codice, in materia di consorzi non necessari e, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili. In tale ambito la disciplina introdotta appare troppo rigida, laddove postula la necessità di ricorso all'avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto posseggano effettivamente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell'avvalimento (consiglio di stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di correttivo non interviene neanche sulla rubrica dell'art. 67 ("Consorzi non necessari"). Sin dall'entrata in vigore del codice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differenziare i consorzi disciplinati dall'art. 67 dai

comma 1, lett. c), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate "che prestano i requisiti". Quest'ultima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il c.d. "cumulo alla rinfusa", non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un "prestito di requisiti", come già previsto anche all'art. 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i consorzi di cooperative e artigiani l'assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma dell'avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare all'art. 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;

bbb) l'articolo 22 introduce nel codice un nuovo articolo 82-bis, che conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l'attitudine ad aggravare l'area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, duplicando, nei suoi stessi contenuti "tipizzati", istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non potendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l'accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la superficie di attrito degli interessi contrapposti. l'esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In definitiva, l'oggettiva complessità di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell'apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;

ccc) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione dell'impresa/rating legalità, emergono preoccupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l'intero sistema dei contratti pubblici, affinché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il "rating di legalità" che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si promuove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla past performance, legati al riconoscimento del premio di accelerazione e all'aver adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione, non appaiono efficaci e tanto meno coerenti con i principi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile prevedere una diversa modalità per valorizzare la past performance, consistente nell'implementazione di una piattaforma digitale di monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall'operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecuzione dei contratti medesimi. Queste informazioni potrebbero meglio orientare le stazioni appaltanti contribuendo al miglioramento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a vantaggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mercato;

ddd) in materia di «requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti» occorre prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Occorre, inoltre, prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;

eee) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema in esame, relativo all'equivalenza delle tutele in relazione all'istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l'articolo 119, comma 12 del Codice, nella formulazione attuale, dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibilità che

dall'appaltatore, purché questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fattore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai subappaltatori la sussistenza dell'equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si applichino i medesimi contratti, appare maggiormente idonea ad evitare che i subappalti possano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vigente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorre introdurre norme volte a prevedere che l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; occorre in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e ad integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

fff) in relazione all'articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all'emergere di "circostanze impreviste o imprevedibili", rischiano di legittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei contratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha chiarito, in diverse occasioni, che la valutazione sulla imprevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d'opera andrebbe effettuata caso per caso dalla stazione appaltante e non si presta a indicazioni normative;

ggg) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l'obbligo di corresponsione dei premi di accelerazione, senza disciplinare i criteri di riconoscimento degli stessi presenta evidenti criticità applicative. L'omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell'obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. Considerato altresì che gli istituti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricognizione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l'insorgere di numerose controversie in sede giurisdizionale;

hhh) in relazione al divieto di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell'art. 45 del vigente Codice, si evidenzia che il medesimo art. 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, affidamenti diretti compresi. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto (rup), firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudato per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limitazione né per materia, né per tipologia di appalti, né temporale, gli incentivi di che trattasi;

iii) l'articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamentazione che risulta per alcuni aspetti contraddittoria, di non semplice comprensione e foriera di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul project financing, così come disciplinato dalla norma attuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all'operatore uscente. In particolare, si evidenziano le criticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla partecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;

lll) le modifiche introdotte dall'articolo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forniture, che andrebbero ugualmente ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motivazione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto, quale condizione di applicazione di tale istituto;

mmm) l'articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul

nnn) lo schema in esame introduce il comma 15- bis che chiarisce, secondo quanto già disposto dall'art. 108 comma 2, i criteri di aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa: 65% assume la forma di prezzo fisso, il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i calcoli dell'allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30%;

ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell'articolo 170 per la tutela delle forniture "Made in" negli appalti dalla concorrenza sleale preveniente dai Paesi Terzi. In tal senso andava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari d Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata

Valutato che,

a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che imponevano la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli appalti pubblici rispettino i principi di semplificazione, trasparenza, equità e tutela del lavoro;

le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, nonché a stravolgere l'equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei professionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità:

esprime parere contrario.